

Imposta di bollo assolta in
maniera virtuale.
Aut. n. 9195 del 28/01/2019
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di
Verona

**AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO**

mediante scrittura privata in modalità elettronica

per l'affidamento dei lavori dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Caldiero n. 1 fabbricato in Comune di Monteforte d'Alpone e n. 1 fabbricato S.Martino Buon Albergo, di proprietà dell'ATER di Verona, finanziato con Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Sicuro verde e sociale” del D.L. 06.05.2021 n.59 convertito con modificazione dalla L. 01.07.2021 n. 101 DRG 1885 del 29.12.2021 – PNIC – Edilizia Residenziale Pubblica – ERP ATER Verona.

**CIG 9564470255 - CPV 45454000-4 - CUP F29J21013640002 –
CUI L0023364023620000021 - NUTS ITH31**

Con la presente scrittura privata

TRA

- L'ing. Franco Falcieri, nato a Rovereto (TN) il 13/10/1974, C.F. FLCFNC74R13H612R che interviene al presente atto nella persona del direttore dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA – A.T.E.R. – dove domicilia per la carica, in Verona, Piazza Pozza n. 1/c-e, codice fiscale e partita I.V.A. 00223640236, che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche “Stazione appaltante, A.T.E.R.” – per dare attuazione al

ATER Verona - PROT.N. 0009054 DEL 12/05/2023

decreto di aggiudicazione n. 6158 d.d. 13/03/2023

E

- il Sig. Antonio Boscolo Nata, nato a Chioggia (VE) il 20/10/1950 C.F. BSCNTN50R20C638W che interviene al presente atto nella persona dell'Amministratore Unico dell'operatore economico LASA F.LLI NATA SRL, con sede in 30010 Cona (VE), Via Valletta n. 1/B, Partita IVA/CF 00775240278, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore, Operatore economico"

PREMESSO CHE

- per l'intervento di cui in epigrafe, al fine di dare esecuzione alla delibera del CDA n. 4/17195 del 02/12/2022 a seguito di gara con procedura *negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. n. 76/2020* è stato individuato quale migliore offerente l'operatore economico LASA F.LLI NATA SRL, con sede in 30010 Cona (VE), Via Valletta n. 1/B, come risulta dal verbale di gara Prot 1149 del 23/01/2023;
- con decreto n. 6158 in data 13/03/2023, l'Azienda nella persona del Direttore, verificata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha provveduto all'aggiudicazione ex art. 32 c. 5 del medesimo decreto legislativo a favore del medesimo operatore economico LASA F.LLI NATA SRL, con sede in 30010 Cona (VE), Via Valletta n. 1/B, con il ribasso del 6,367% (sei virgola trecentosessantasette percento) sull'importo a base di gara di € 1.884.605,70 di cui € 190.755,27 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso;
- con medesimo decreto n. 6158 d.d. 13/03/2023, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c. 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è dato corso

- alle informazioni e comunicazioni agli interessati;
- sono trascorsi almeno 35 giorni dall'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 32 c. 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e avverso l'aggiudicazione non è stato notificato ricorso con contestuale domanda cautelare;
 - a carico dell'Operatore economico, in base agli atti in essere presso la Stazione Appaltante, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente contratto di appalto ai sensi del D.lgs 159/2011;
 - ai sensi dell'abrogato art. 106, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data 09/05/2023 giusto Prot 8825 del 11/05/2023 la Sig.ra Carlotta Creuso Crauso in qualità di Direttore Tecnico dell'Operatore economico e il responsabile unico del procedimento della Stazione appaltante, arch. Sandra Sambugaro, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
 - l'Appaltatore ha presentato in data 23/03/2023 Prot ATER 5564, la dichiarazione circa la composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto

1. I lavori di efficientamento energetico e miglioramento/adequamento

sismico di 1 fabbricato in Comune di Caldiero n. 1 fabbricato in Comune di Monteforte d'Alpone e n. 1 fabbricato S. Martino Buon Albergo, di proprietà dell'ATER di Verona, finanziato con Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Sicuro verde e sociale” del D.L. 06.05.2021 n. 59 convertito con modificazione dalla L. 01.07.2021 n. 101 DRG 1885 del 29.12.2021 – PNIC – Edilizia Residenziale Pubblica – ERPATER Verona, sono affidati dall'A.T.E.R. di Verona ed accettati dall'Operatore economico LASA F.LLI NATA SRL, con sede in 30010 Cona (VE), Via Valletta n. 1/B sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile e incondizionata delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati progettuali, dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi unitari e dal presente contratto. Tale documentazione, parte integrante del presente contratto, è accertata in ogni sua parte dall'Appaltatore che dichiara di conoscerla per averla sottoscritta e averne ricevuto copia.

2. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) dell'intervento in oggetto è il seguente: **9564470255**
- b) il Codice unico dell'intervento in oggetto (CUP) è il seguente: **F29J21013640002**

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto

1. La Stazione appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € **1.776.758,24** (euro unmilionesettecentosettantaseimilasettecentocinquantotto/24) oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 190.755,27 (euro centonovantamilasettecentocinquantacinque/27), pari al ribasso del 6,367% (sei virgola trecentosessantasette per cento) sull'importo a base di

gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è iscritta nella programmazione triennale 2022/2024, elenco annuale dei lavori pubblici anno 2022 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 3/17137 del 20/06/2022.
3. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.
4. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale a norma dell'art. 43 comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.
5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al punto 4, ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di € 150.000,00 (euro Centocinquantamila,00).

La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 23 del capitolato speciale di appalto, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 24-25 del c.s.a..

7. Verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all' art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, incrementabile fino al massimo del 30% compatibilmente con le disponibilità finanziarie, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del c.s.a..
8. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari, presso INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN IT85L0306936060100000001729 e presso BANCO BPM – IBAN IT88G0503412201000000003809 come da comunicazione in data 24/03/2023 Prot 5678.

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all'A.T.E.R. in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.

Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno eseguiti nel rispetto di quanto disposto dalla L 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i., le parti dichiarano di essere pienamente edotte e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto prescritti dalla citata legge.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato

della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a LASA F.LLI NATA SRL, con sede in 30010 Cona (VE), Via Valletta n. 1/B – Codice Fiscale: 00775240278 - P.IVA: 00775240278 – Codice univoco di riferimento M5UXCR1. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (**F29J21013640002**) e CIG: (**9564470255**); l’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 4 -Variazione dell’importo contrattuale

L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile.

È ammesso l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto parte 1^a se e ove dovuto.

L’A.T.E.R. ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura massima di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5 - Obblighi dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le lavorazioni sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal computo estimativo metrico, facenti parte

integrante del contratto, nonché dagli elaborati progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati.

Con il presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, per quanto non siano incompatibili con il presente atto, all'osservanza delle quali l'Appaltatore resta contrattualmente obbligato.

In particolare, ricorrendone i presupposti, e in facoltà della Stazione appaltante avvalersi dei rimedi previsti negli articoli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di quelli previsti dagli artt. 1453 e segg., 1671 e segg., 2931 e segg. C.C..

2. Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavorazione l'Appaltatore si impegna a depositare presso l'A.T.E.R.:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
- c) ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b);

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore Lavori gli aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le condizioni di cantiere o i processi lavorativi mutino.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa messa in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Operatore economico dichiara, altresì, il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'Operatore economico dichiara di obbligarsi a presentare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- la relazione di cui al comma 2, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione in legge n. 108/2021;
- la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge;
- eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta, ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 47 del cit. D.L. n. 77/2021.

L'Operatore economico dichiara, altresì, il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

In riferimento al comma 4, dell'art. 47 del DL 77/2021, e come stabilito dal comma 7 del medesimo articolo, in considerazione delle specificità del settore edile, nel quale la manodopera operaia è prevalente e quasi esclusivamente maschile, l'appaltatore si impegna ad assumere, una quota pari ad almeno il **15%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, di occupazione giovanile.

ARTICOLO 6 - Termine di esecuzione e penali

1. La consegna dei lavori avverrà non oltre n. 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto. E' facoltà dell'Ente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell'art 8 comma 1 della Legge 120 del 11.09.2020. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 542 (cinquecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori e secondo quanto disposto dall'art. 17 del c.s.a., qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore dei lavori, è applicata una penale.

L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 17 del c.s.a., moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari all'**0,6 (zero virgola sei)** per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso la penale complessiva non potrà superare il 20% dell'ammontare netto di contratto pena l'avvio delle procedure di risoluzione dello stesso.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa del ritardo dell'Appaltatore con particolare riferimento alla perdita dei finanziamenti per l'esecuzione dell'opera in oggetto.

Eventuali sospensioni e proroghe del termine di esecuzione dei lavori sono ammesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

ARTICOLO 7 - Condotta dei lavori

I lavori sono condotti personalmente dall'Appaltatore.

ARTICOLO 8 – Comunicazione tentativi di estorsione

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

4. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ARTICOLO 9 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo anche a quanto stabilito dall' art. 105 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'Appaltatore, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili (se dovuta) presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sono stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che per il saldo l'operatore economico dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 10 – Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art.

1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 11 – Subappalto

1. La Stazione appaltante può autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei seguenti limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara e, comunque, per attività riferite al presente appalto:

parti di opere rientranti nella cat. Prevalente OG1 – opere edili, opere in muratura, demolizioni, scavi e rinterri, rimozioni, opere in c.a., opere di impermeabilizzazione, isolamenti, cappotti, rivestimenti, sottofondi, intonacature e cartongessi, controsoffitti, massetti, copertura in legno, opere di consolidamento, opere di risanamento, opere impiantistiche; parti di opere rientranti nella categoria OS6 – opere da serramentista, rivestimenti, opere da lattoniere, pavimentazioni e rivestimenti; parti di opere rientranti nella categoria OS7 – finiture di opere generali, opere murarie, isolamenti, intonacature e opere da pittore; parti di opere rientranti nella categoria OS28 – opere impiantistiche al 100% nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di subappalto l'Operatore economico provvede a trasmettere il

contratto di subappalto all'Ater di Verona almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni.

ARTICOLO 12 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente

contratto dall'impresa appaltatrice viene prestata fino alla somma di € 71.070,33 (euro settantunomilasettanta/33) da Allianz S.p.A, con sede legale in Milano con polizza nro 116099578 rilasciata dall'Agenzia MONSELICE ROVIGO in data 27/03/2023.

L'importo della cauzione definitiva è stato ridotto del 50% in quanto l'operatore è in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20% per la Certificazione ISO 3834:2006 ai sensi di quanto indicato all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 13 - Polizza assicurativa

1. L'Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza di assicurazione come stabilito all'art. 37 del c.s.a., per danni a impianti e opere.

Tale polizza deve coprire anche la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

ARTICOLO 14 - Cessione del contratto – cessione dei crediti.

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui all'articolo 27 del c.s.a..

ARTICOLO 15 - Risoluzione e recesso contrattuale.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il presente contratto si risolve di diritto qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della citata legge per la tracciabilità dei flussi finanziari e ciò anche nei confronti dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi.

La Stazione appaltante verifica, in corso di appalto, l'applicazione, da parte dell'Appaltatore, di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2. Trovano, inoltre, applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. 54 e 55 del c.s.a..

ARTICOLO 16- Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso il direttore lavori STUDIO BOCCUNI SR, con sede legale in Via Mario Musco n. 35 Roma e sede operativa in Verona, Via Pirandello n. 9.

ARTICOLO 17 – Referente di cantiere

1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

ARTICOLO 18 - Foro competente

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra l'Ente e l'Appaltatore e che non dovessero essere ricomposte in via conciliativa o secondo le modalità di legge, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. E' competente il Foro di Verona.

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa.

ARTICOLO 20 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. Le Parti dichiarano, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A.

ARTICOLO 21 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia al Capitolato speciale d'appalto e a tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/17204 del 23/12/2022 nonché alle vigenti norme in materia di contratti pubblici ivi compreso il Codice civile.

ARTICOLO 22 - Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del c.s.a. e agli articoli da 1362 a 1371 del 15 Codice Civile.

ARTICOLO 23 – Informativa trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Titolare del trattamento dei dati personali è ATER di Verona, con sede in P.zza Pozza 1/c-e – 37123 Verona – PEC protocolloatervr@legalmail.it
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti:

Avv. Marco Agostini, Via N. Tommaseo n. 69/D – 35131 – Padova (PD),
email m.agostini@grlegal.it pec
marco.agostini@ordineavvocatipadova.it;

- i dati comunicati dall’operatore economico saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico per le finalità del rapporto contrattuale
- i dati personali sono trattati all’interno di ATER dall’Ufficio Gare Appalti e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde all’obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al “Manuale di

Gestione del Protocollo, dei documenti e dell'archivio informatico dell'ATER di Verona", consultabile sul sito web aziendale;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Responsabile del Procedimento

ARTICOLO 24 – Norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento a tutti gli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare intendendoli esaustivi e corretti.

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Commissario Straordinario con

determina n. 3/16451 del 7/02/2017 e del Codice Etico (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicati sul sito dell'Azienda. L'Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il presente contratto, letto ed approvato dai contraenti, viene sottoscritto digitalmente in segno di piena ed incondizionata accettazione

ATER DI VERONA - Il direttore – ing. Franco Falcieri (firmato digitalmente)

LASA F.LLI NATA SRL – Il legale rappresentante - Antonio Boscolo Nata (firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta in
maniera virtuale.
Aut. n. 9195 del 28/01/2019
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di
Verona

**CLAUSOLE SOTTOSCRITTE ESPLICITAMENTE – Approvazione
articoli**

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente quanto stabilito negli articoli 3 - Corrispettivo dell'appalto, 4 -Variazione dell'importo contrattuale, 5 – Obblighi dell'Appaltatore, 6 - Termine di esecuzione e penali, 8 – Comunicazione tentativi di estorsione, 10 – Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione, 14 – cessione del contratto e cessione dei crediti, 15 - Risoluzione e recesso contrattuale, 18 - Foro competente.

LASA F.LLI NATA SRL – Il legale rappresentante - Antonio Boscolo Nata
(firmato digitalmente)